

# **TI\_GERICHTE 60.2003.169 vom 12. November 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-11-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2003.169](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2003.169)

FR: TI\_GERICHTE 60.2003.169 du 12 novembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 60.2003.169 del 12 novembre 2004

## **Regeste**

istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari.  
diffamazione, calunnia, ingiuria, mancata opposizione a una pubblicazione punibile.

## **Erwägungen**

### **E. 1**

PI 1

### **E. 1.2**

Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari. La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).

### **E. 2**

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente

La segretaria

### **E. 2.2**

\_\_\_\_\_ IS 1 - con riferimento al termine " corrotto " - sostiene che " (...) le affermazioni del procuratore potrebbero forse reggere se l'articolo fosse stato pubblicato in Patagonia, ma non in un articolo pubblicato in Ticino da parte di un giornale che ha seguito attentamente la vicenda \_\_\_\_\_ -IS 1 " e che " in questo caso la distinzione tra corruttore e complice nel reato di corruzione passiva non è una sottigliezza per azzecagarbugli, ma un concetto a cui tutti i massmedia hanno dato ampio spazio, grandi titoli e lo hanno spiegato in lungo ed in largo " (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 4). A torto. Il fatto che la rivista in questione non abbia precisato che il qui istante sia stato condannato per complicità in corruzione passiva - circostanza non contestata - non appare infatti sufficiente a fondare una violazione degli art. 173 ss. CP, il

pubblico - al quale l'articolo si rivolge - non percependo la differenza giuridica tra i reati di corruzione attiva e corruzione passiva, come rettamente esposto dal magistrato inquirente: in questa ottica \_\_\_\_\_ IS 1 si è reso colpevole di corruzione " tout court ", reato per il quale è in effetti stato condannato. L'istante afferma peraltro che i massmedia avrebbero spiegato con dovizia di particolari la differenza tra corruzione attiva e complicità in corruzione passiva, per cui - posto come il bacino d'utenza de \_\_\_\_\_ sia sostanzialmente il medesimo - si può concludere che i lettori della suddetta rivista hanno perfettamente compreso il significato della frase incriminata.

### **E. 2.3**

L'istante - con riferimento al termine " boss " - riconosce di essere stato attivo nel commercio delle sigarette, osservando nondimeno che " (...) come è stato stabilito tanto dalla Corte delle assise correzionali che dalla CCRP, non è mai stato accertato che svolgesse attività di contrabbando " (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 3); la motivazione di cui al decreto impugnato non sarebbe pertanto corretta. A torto. La Corte di cassazione e di revisione penale - nel passaggio della sentenza riprodotto nel gravame - si limita infatti a dire che " la sua attività professionale, foss'anche di contrabbando estero, non risulta di stampo mafioso né avere violato la legge svizzera, (...) " (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 3); essa non esclude tuttavia un'attività illegale secondo il diritto di altri stati: l'argomentazione del magistrato inquirente secondo cui \_\_\_\_\_ " (...) avesse a che fare con il contrabbando di sigarette è risaputo e non contestato; (...) " (decreto di non luogo a procedere 9.5.2003, p. 1) merita quindi tutela. \_\_\_\_\_ IS 1 aveva inoltre " (...) una posizione di responsabilità in questa attività (...) " (decreto di non luogo a procedere 9.5.2003, p. 1), per cui il vocabolo " boss " - capo - è atto a descrivere il ruolo del qui istante, che non viene definito - contrariamente al suo assunto - " boss mafioso ". L'istante si limita del resto a sostenere al proposito che tale senso " (...) potrà comunque essere facilmente verificato approfondendo l'inchiesta " (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 3), senza indicare quali atti concreti ulteriori sostanzierebbero la sua tesi.

### **E. 2.4**

Per il che, non si impone di approfondire la fattispecie a' sensi degli art. 173 ss. CP e di confrontarsi con l'art. 322bis CP [secondo cui è punito per mancata opposizione ad una pubblicazione punibile chiunque, in quanto responsabile giusta l'art. 27 cpv. 2 e 3, intenzionalmente, rispettivamente negligenemente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato (BSK StGB II - F. ZELLER, op. cit., n. 1 ss. ad art. 322bis CP)], detta disposizione, come peraltro si evince dal tenore letterale, presupponendo che mediante la pubblicazione sia stato commesso un reato (cfr., al proposito, decisione TF 6S.403/2003 del 17.6.2004).

### **E. 2.5**

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.73/2004 dell'11.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a

modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.

### E. 3

. Come detto, l'istante rimprovera al procuratore pubblico di aver " (...) omesso di esaminare le affermazioni che sono state il motivo scatenante della denuncia e cioè : la \_\_\_\_\_ ha aperto in gennaio un dossier che fra le altre cose deve stabilire se l'organizzazione mafiosa che faceva capo a \_\_\_\_\_ IS 1 ed a \_\_\_\_\_ abbia utilizzato alcuni fiduciari ticinesi per riciclare denaro sporco proprio attraverso il finanziamento fittizio di squadre sportive " (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 2). A ragione. Detta fattispecie - argomento della denuncia/querela penale 21/24.3.2003 - non è invero stata oggetto di esame e di decisione, per cui - posto come accusare qualcuno di aver commesso un reato può, secondo le circostanze, costituire una lesione dell'onore (BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 18 ad art. 173 ss. CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, volume I, n. 6 ad art. 173 CP) - si impone di ordinare la completazione delle informazioni preliminari a' sensi dell'art. 186 cpv. 4 CPP, questa Camera - quale autorità di ricorso (art. 284 CPP) - non potendosi esprimere in merito. Il magistrato inquirente si confronterà quindi con tali fatti, esaminando al proposito gli art. 173 ss. CP e - se del caso - l'art. 322bis CP.

### E. 4

. Il gravame è parzialmente accolto. Tassa di giustizia e spese - ridotte in considerazione del suo parziale accoglimento - sono a carico di \_\_\_\_\_ IS 1; non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 173 ss. e 322bis CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è parzialmente accolta. § Il decreto di non luogo a procedere 9.5.2003 (NLP \_\_\_\_\_) è parzialmente annullato ai sensi dei considerandi. §§ Il procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul seguito dell'azione penale. 2. Vista la parziale soccombenza dell'istante la tassa di giustizia limitatamente a CHF 400.-- e le spese ridotte a CHF 30.--, per complessivi CHF 430.-- (quattrocentotrenta), sono poste a carico di \_\_\_\_\_ IS 1, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_. 3. Rimedio di diritto: Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF. 4. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il vicepresidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.